

Azienda U.S.L. N. 10 di Firenze

Piazza S. Maria Nuova – 1 50122 Firenze

Codice Fiscale 04612810483

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 263

DEL 12/05/2004

Oggetto: CONSORZIO DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA ZONA FIORENTINA NORD-OVEST CHIARIMENTI INTERPRETATIVI ALLE PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'AVVIO DELLA SPERIMENTAZIONE DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE CONTENUTE NELLA DELIBERA GRT 269 DEL 22.03.2004 CONFORMAZIONE ALLE PRESCRIZIONI DELLA REGIONE TOSCANA.

Il Direttore Generale

Ing. Luigi Marroni

Coadiuvato da:

Il Direttore Amministrativo

Dott.a Anna Ancillotti Esposito

Il Direttore Sanitario

Dr. Carlo Rinaldo Tomassini

Il Coordinatore dei Servizi Sociali

Sig. Saverio Fontanelli

Immediatamente eseguibile

Pubblicata a norma di Legge

il 18/05/2004

Eseguibile a norma di Legge

dal 12/05/2004

Struttura Proponente:

Organi istituzionali

Direttore:

Dr Giovanni Papani

Estensore:

Importo di spesa:

Conto Economico n.

Inviato a:

Collegio Sindacale **18/05/2004**

Giunta Regionale Toscana

L'anno duemilaquattro, il giorno dodici del mese di Maggio
il sottoscritto **Ing. Luigi Marroni**, nella sua qualità di

DIRETTORE GENERALE

di questa Azienda U.S.L. n. 10 di Firenze, in forza del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 13 del 27.1.2004;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 814 del 28.11.2003 con la quale è stato deliberato, tra l'altro, di approvare la candidatura per la sperimentazione della Società della Salute, per la Zona Fiorentina Nord Ovest congiuntamente ai Sindaci dei Comuni facenti parte della Zona Nord Ovest e con la quale è stato provveduto alla sottoscrizione del relativo progetto;

ESAMINATA la deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 269 del 22.03.2004, con la quale la Regione:

- prende atto del parere espresso dalla Quarta Commissione Consiliare in ordine alla sperimentazione della Società della Salute;
- dispone l'autorizzazione all'avvio della sperimentazione della SdS anche per le Zone socio-sanitarie che compongono l'Azienda USL e quindi anche per la Zona Fiorentina Nord Ovest;
- prevede che l'avvio effettivo della sperimentazione della SdS sia vincolato all'accettazione ed alla conformazione sia alle prescrizioni a valenza generale indicate nel documento allegato n. 2 alla deliberazione della Giunta suddetta, sia alle prescrizioni specifiche, allegato n. 3, riguardanti ogni singolo progetto, che per quanto concerne la Zona Fiorentina Nord Ovest consistono:
 - devono essere inviati alla giunta Regionale tutti gli atti con i quali tutti gli enti consorziati aderiscono alla SdS ;
 - nella convenzione devono essere previsti tra gli atti fondamentali della SdS il contratto di servizio ;
 - si richiama all'ottemperanza di quanto disposto al punto 2 dell'allegato n. 2 e alla necessità, comunque, di individuare in maniera più chiara quali sono le funzioni assoggettate alla prima fase sperimentale di governo;
 - deve essere previsto che la rappresentanza legale spetti al Direttore, quale organo di gestione del consorzio, e non al Presidente del consorzio;
 - deve essere prevista la trasmissione degli atti fondamentali del Consorzio (e non del solo elenco di questi) agli enti aderenti;
 - si richiama all'ottemperanza di quanto disposto al punto 4 dell'allegato n. 2 ;
 - deve essere sanata l'incongruenza riguardante l'organismo denominato "Ufficio di Direzione ":questo è previsto all'interno del progetto mentre non è previsto all'interno dello Statuto;
 - si richiama all'ottemperanza di quanto disposto al punto 3 dell'allegato n. 2 ;
 - deve essere definita, nell'atto convenzionale e nello Statuto, la dotazione finanziaria iniziale del Consorzio (all'interno dei due documenti è presente solo l'indicazione dell'articolo senza l'articolato);
 - deve essere sanata l'incongruenza fra l'art 40 del progetto (le risorse finanziarie necessarie al funzionamento degli organi delle società ,nella misura e nella composizione percentuale prevista costituiscono, insieme ai costi per il funzionamento degli organi, il Bilancio) e Statuto e Convenzione , all'interno dei quali non si trova traccia di tale previsione;
 - Consulta del Terzo Settore: quando si parla di "organizzazioni presenti in maniera rilevante sul territorio" deve essere chiaramente indicato a chi ci si riferisce. Occorre, inoltre, chiarire chi ha il potere di nomina di detto organismo.

RITENUTO, opportuno, quindi di accettare quanto disposto dalla Giunta Regione Toscana nella delibera di cui al punto precedente e di conformarsi alle prescrizioni richieste allo scopo di procedere all'avvio della Società della Salute e di trasmettere alla G.R.T., congiuntamente ai Sindaci della Zona Fiorentina Nord Ovest , le seguenti considerazioni interpretative e di chiarimento :

Prescrizioni Regione	<u>Chiarimenti</u>
<p>Punto 1 Devono essere inviati alla Giunta Regionale gli atti con i quali tutti gli enti consorziati aderiscono alla SDS</p>	<p>Successivamente all'approvazione delle modifiche verranno inviate le delibere comunali.</p>
<p>Punto 2 Nella Convenzione deve essere previsto, tra gli atti fondamentali della Sds, il contratto di servizio.</p>	<p>Modificato art. 10 della Convenzione</p>
<p>Punto 3 Si richiama all'ottemperanza di quanto indicato al punto 2 dell'allegato 2 e alla necessità, comunque, di individuare in maniera più chiara quali sono le funzioni assoggettate alla prima fase di sperimentazione</p>	<p>Modificato art.4 comma 4 della Convenzione</p>
<p>Punto 4 Deve essere previsto che la rappresentanza legate spetta al direttore, quale organo di gestione del consorzio, e non al Presidente del consorzio</p>	<p>Modificato punto 1 art. 15 dello Statuto. Modificato comma 5 art. 17 dello Statuto. Modificati comma 2 e 4 art. 37 dello Statuto.</p>
<p>Punto 5 Deve essere prevista la trasmissione degli atti fondamentali del Consorzio (e non solo elenco di questi) agli enti aderenti</p>	<p>Modificato art 7 comma 4 dello Statuto</p>
<p>Punto 6 Si richiama all'ottemperanza di quanto disposto al punto 4 dell'Allegato 2</p>	<p>Modificato pag. 22 Documento di Sperimentazione</p>
<p>Punto 7 Deve essere santa l'incongruenza riguardante l'organismo denominato "Ufficio di Direzione" questo è previsto nel progetto mentre non è presente all'interno dello Statuto</p>	<p>Modificato pag. 22 Documento di Sperimentazione. Modificata pag. 23 prima riga del documento di Sperimentazione.</p>
<p>Punto 8 E' necessario evitare la sovrapposizione di ruoli di direzione tra Sds e enti consorziati. Ne consegue che il ruolo del Responsabile di Zona dell'Azienda USL e quello del Direttore della Sds deve essere ricondotto ad una figura unica appartenente alla Sds stessa. Questa deve definire esplicitamente le funzioni gestionali residue di competenza dell'Azienda Usl mentre quest'ultima deve preoccuparsi di individuare le soluzioni organizzative per il loro esercizio che non contraddicano il principio generale prima esposto. Analogamente deve procedersi per le funzioni direzionali di competenza dei servizi degli Enti Locali.</p>	<p>In relazione a tale osservazione si fa presente che il comma 3 dell'art. 17 dello Statuto della Sds prevede esplicitamente che : " <i>Il Direttore della Sds è titolare delle funzioni direzionali attribuite dalla normativa vigente al responsabile di Zona-distretto e ai dirigenti comunali competenti in materia..</i>" La previsione di un Collegio dei Direttori nella fase di avvio della sperimentazione è stata introdotta come disciplina transitoria solo per assicurare una continuità di funzioni, in considerazione anche della esigenza, riconfermata nella prescrizione a valenza generale n. 2, di non consentire funzioni gestionali alla Sds nella fase di avvio della sperimentazione. Le funzioni attribuite al Direttore di Zona dall'art. 55 L. 22/2000, nonché quelle attribuite ai sensi del DL. 267/2000, risultano infatti anche di tipo gestionale e l'assunzione diretta di queste da parte del Direttore della Sds comporterebbe, dal punto di vista sostanziale, l'assunzione di funzioni gestionali da parte della Sds stessa. Resta inteso che attraverso l'approfondimento del problema, anche individuando fin dall'inizio soluzioni in grado di ottemperare a quanto previsto dall'art. 17 dello Statuto, sarà interesse della Sds stessa superare nel più breve tempo possibile la disciplina transitoria e unificare nel Direttore della Società stessa le funzioni direzionali attribuite alla normativa vigente al responsabile di zona e ai dirigenti comunali competenti in materia.</p>

<p>Punto 9 Deve essere definita, nell'atto convenzionale e nello Statuto, la dotazione finanziaria iniziale dei consorzi, (all'interno dei documenti è presente solo l'indicazione dell'art. relativo senza l'articolato)</p>	<p>Eliminato art. 14 della Convenzione Eliminato art. 23 della Statuto</p>
<p>Punto 10 Deve essere sanata l'incongruenza fra pag. 40 del documento di sperimentazione (le risorse finanziarie necessarie al funzionamento degli organi della Sds, nella misura e nella composizione percentuale prevista costituiscono, insieme ai costi per il funzionamento degli organi, il Bilancio) e Statuto e Convenzione, all'interno dei quali non si ritrova traccia di tale previsione.</p>	<p>Eliminato comma 2 art. 12 Convenzione. Eliminato comma 2 art. 6 Statuto. Modificata pag. 40 Documento di sperimentazione.</p>
<p>Punto 11 Consulta del Terzo Settore: quando si parla di "organizzazioni presenti in maniera rilevante sul territorio" deve essere chiaramente indicato a chi si riferisce. Occorre, inoltre, chiarire chi ha il potere di nomina di detto organismo.</p>	<p>Modificato art. 12 dello Statuto. In relazione alla osservazione relativa si fa presente che la proposta di sperimentazione nella parte relativa alla costituzione degli strumenti di partecipazione (capitolo "informazione, tutela, partecipazione") prevede l'individuazione delle rappresentanze.</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel Comitato di Partecipazione tra i rappresentanti della comunità locale, espressione di soggetti che rappresentano l'utenza che fruisce dei servizi, nonché le espressioni dell'associazionismo di tutela ed "advocacy", purchè non siano erogatori di prestazioni, - nella Consulta del Terzo Settore tra le organizzazioni del Terzo Settore (Volontariato, Cooperazione Sociale, Associazionismo), che sono presenti in maniera rilevante nel territorio e operano in campo sociale e sanitario. <p>Le rappresentanze sono quindi individuate nell'ambito dei soggetti di cui sopra individuati negli Albi esistenti. Le associazioni della Zona Nord Ovest, iscritte all'Albo provinciale delle associazioni senza scopo di lucro, ex art. L.R.T. 36/90 sono alcune centinaia.</p> <p>Le fasi di consultazione e concertazione sulla proposta di candidatura hanno registrato una richiesta unanime, sia da parte delle Organizzazioni Sindacali che delle Organizzazioni del Terzo Settore, di individuare nella fase di avvio della sperimentazione, le modalità di designazione delle rappresentanze, in considerazione del numero elevato di soggetti presenti e della necessità conseguente di assicurare forme condivise di rappresentanza. Le modalità individuate saranno quindi recepite nei Regolamenti della Consulta del Terzo Settore e del Comitato di Partecipazione.</p> <p>Poiché per altro il problema è di valenza generale, si ritiene opportuno che la Giunta Regionale emani linee di indirizzo cui fare riferimento per definire le modalità anzidette.</p> <p>Per quanto riguarda infine il potere di nomina della Consulta del Terzo Settore, questo è rimesso (così come previsto per il Comitato di Partecipazione) all'Organo di governo della Sds ovvero alla Giunta.</p>

SU proposta del Direttore della S.S. Organi Istituzionali;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore amministrativo, del Direttore sanitario e del Coordinatore dei Servizi Sociali;

CON L'ASSISTENZA DEL Direttore S.S. Organi Istituzionali ;

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa

1. di formulare le considerazioni interpretative e di chiarimento sottoindicate, relative alle prescrizioni disposte dalla Giunta Regionale Toscana con deliberazione n. 269 del 22.03.04, concernenti l'avvio della sperimentazione della Società della Salute della Zona Fiorentina Nord Ovest;

Prescrizioni Regione	<u>Chiarimenti</u>
Punto 1 Devono essere inviati alla Giunta Regionale gli atti con i quali tutti gli enti consorziati aderiscono alla SDS	Successivamente all'approvazione delle modifiche verranno inviate le delibere comunali.
Punto 2 Nella Convenzione deve essere previsto, tra gli atti fondamentali della Sds, il contratto di servizio.	Modificato art. 10 della Convenzione
Punto 3 Si richiama all'ottemperanza di quanto indicato al punto 2 dell'allegato 2 e alla necessità, comunque, di individuare in maniera più chiara quali sono le funzioni assoggettate alla prima fase di sperimentazione	Modificato art.4 comma 4 della Convenzione
Punto 4 Deve essere previsto che la rappresentanza legate spetta al direttore, quale organo di gestione del consorzio, e non al Presidente del consorzio	Modificato punto 1 art. 15 dello Statuto. Modificato comma 5 art. 17 dello Statuto. Modificati comma 2 e 4 art. 37 dello Statuto.
Punto 5 Deve essere prevista la trasmissione degli atti fondamentali del Consorzio (e non solo elenco di questi) agli enti aderenti	Modificato art 7 comma 4 dello Statuto
Punto 6 Si richiama all'ottemperanza di quanto disposto al punto 4 dell'Allegato 2	Modificato pag. 22 Documento di Sperimentazione
Punto 7 Deve essere sanata l'incongruenza riguardante l'organismo denominato "Ufficio di Direzione" questo è previsto nel progetto mentre non è presente all'interno dello Statuto	Modificato pag. 22 Documento di Sperimentazione. Modificata pag. 23 prima riga del documento di Sperimentazione.
Punto 8 E' necessario evitare la sovrapposizione di ruoli di	In relazione a tale osservazione si fa presente che il comma 3 dell'art. 17 dello Statuto della Sds prevede esplicitamente che : " <i>Il Direttore della Sds è titolare delle</i>

<p>direzione tra Sds e enti consorziati. Ne consegue che il ruolo del Responsabile di Zona dell'Azienda USL e quello del Direttore della Sds deve essere ricondotto ad una figura unica appartenente alla Sds stessa. Questa deve definire esplicitamente le funzioni gestionali residue di competenza dell'Azienda UsI mentre quest'ultima deve preoccuparsi di individuare le soluzioni organizzative per il loro esercizio che non contraddicano il principio generale prima esposto. Analogamente deve procedersi per le funzioni direzionali di competenza dei servizi degli Enti Locali.</p>	<p><i>funzioni direzionali attribuite dalla normativa vigente al responsabile di Zona-distretto e ai dirigenti comunali competenti in materia..</i>” La previsione di un Collegio dei Direttori nella fase di avvio della sperimentazione è stata introdotta come disciplina transitoria solo per assicurare una continuità di funzioni, in considerazione anche della esigenza, riconfermata nella prescrizione a valenza generale n. 2, di non consentire funzioni gestionali alla Sds nella fase di avvio della sperimentazione. Le funzioni attribuite al Direttore di Zona dall'art. 55 L. 22/2000, nonché quelle attribuite ai sensi del DL. 267/2000, risultano infatti anche di tipo gestionale e l'assunzione diretta di queste da parte del Direttore della Sds comporterebbe, dal punto di vista sostanziale, l'assunzione di funzioni gestionali da parte della Sds stessa. Resta inteso che attraverso l'approfondimento del problema, anche individuando fin dall'inizio soluzioni in grado di ottemperare a quanto previsto dall'art. 17 dello Statuto, sarà interesse della Sds stessa superare nel più breve tempo possibile la disciplina transitoria e unificare nel Direttore della Società stessa le funzioni direzionali attribuite alla normativa vigente al responsabile di zona e ai dirigenti comunali competenti in materia.</p>
<p>Punto 9 Deve essere definita, nell'atto convenzionale e nello Statuto, la dotazione finanziaria iniziale dei consorzi, (all'interno dei documenti è presente solo l'indicazione dell'art. relativo senza l'articolato)</p>	<p>Eliminato art. 14 della Convenzione Eliminato art. 23 dello Statuto</p>
<p>Punto 10 Deve essere sanata l'incongruenza fra pag. 40 del documento di sperimentazione (le risorse finanziarie necessarie al funzionamento degli organi della Sds, nella misura e nella composizione percentuale prevista costituiscono, insieme ai costi per il funzionamento degli organi, il Bilancio) e Statuto e Convenzione, all'interno dei quali non si ritrova traccia di tale previsione.</p>	<p>Eliminato comma 2 art. 12 Convenzione. Eliminato comma 2 art. 6 Statuto. Modificata pag. 40 Documento di sperimentazione.</p>
<p>Punto 11 Consulta del Terzo Settore: quando si parla di "organizzazioni presenti in maniera rilevante sul territorio" deve essere chiaramente indicato a chi si riferisce. Occorre, inoltre, chiarire chi ha il potere di nomina di detto organismo.</p>	<p>Modificato art. 12 dello Statuto. In relazione alla osservazione relativa si fa presente che la proposta di sperimentazione nella parte relativa alla costituzione degli strumenti di partecipazione (capitolo "informazione, tutela, partecipazione") prevede l'individuazione delle rappresentanze.</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel Comitato di Partecipazione tra i rappresentanti della comunità locale, espressione di soggetti che rappresentano l'utenza che fruisce dei servizi, nonché le espressioni dell'associazionismo di tutela ed "advocacy", purchè non siano erogatori di prestazioni, - nella Consulta del Terzo Settore tra le organizzazioni del Terzo Settore (Volontariato, Cooperazione Sociale, Associazionismo), che sono presenti in maniera rilevante nel territorio e operano in campo sociale e sanitario. <p>Le rappresentanze sono quindi individuate nell'ambito dei soggetti di cui sopra individuati negli Albi esistenti. Le associazioni della Zona Nord Ovest, iscritte all'Albo provinciale delle associazioni senza scopo di lucro, ex art. L.R.T. 36/90 sono alcune centinaia.</p>

	<p>Le fasi di consultazione e concertazione sulla proposta di candidatura hanno registrato una richiesta unanime, sia da parte delle Organizzazioni Sindacali che delle Organizzazioni del Terzo Settore, di individuare nella fase di avvio della sperimentazione, le modalità di designazione delle rappresentanze, in considerazione del numero elevato di soggetti presenti e della necessità conseguente di assicurare forme condivise di rappresentanza. Le modalità individuate saranno quindi recepite nei Regolamenti della Consulta del Terzo Settore e del Comitato di Partecipazione.</p> <p>Poiché per altro il problema è di valenza generale, si ritiene opportuno che la Giunta Regionale emani linee di indirizzo cui fare riferimento per definire le modalità anzidette.</p> <p>Per quanto riguarda infine il potere di nomina della Consulta del Terzo Settore, questo è rimesso (così come previsto per il Comitato di Partecipazione) all'Organo di governo della Sds ovvero alla Giunta.</p>
--	---

1. di confermare la proposta di candidatura già approvato con deliberazione n. 814 del 28.11.03 , nonché di riapprovare il documento di sperimentazione, lo schema di convenzione e di statuto (SdS) conformati nel testo alle prescrizioni di cui al punto precedente, allegati al presente provvedimento rispettivamente sub a) , sub b) e sub C, quali parti integranti e sostanziali ;
2. di partecipare congiuntamente **Sindaci dei Comuni di Calenzano , Campi Bisenzio ,Fiesole Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa e Vaglia** copia del presente provvedimento alla Regione Toscana ;
3. di dare atto che in esecuzione del presente provvedimento di procederà alla sottoscrizione di ogni atto necessario alla costituzione del consorzio,
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile e di trasmetterlo al Collegio sindacale;

Il Direttore Generale
Ing. Luigi Marroni

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr.ssa Anna Ancillotti Esposito

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Carlo Rinaldo Tomassini

IL COORDINATORE SERVIZI SOCIALI
Saverio Fontanelli